



Cremona

COMUNE DI CREMONA

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/0000

Approvazione del regolamento comunale

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Finalità**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Gestione**
- Art. 5 - Individuazione delle aree ortive**
- Art. 6 - Destinatari delle aree ortive**
- Art. 7 - Requisiti per l'assegnazione degli Orti urbani**
- Art. 8 - Modalità di assegnazione degli Orti Comunali**
- Art. 9 - Durata dell'assegnazione**
- Art. 10 - Referenti dei destinatari**
- Art. 11 - Regole di comportamento per la gestione delle aree ortive e degli orti comunali**
- Art. 12 - Controllo sulla conduzione degli Orti**
- Art. 13 - Contributo alla spese generali**
- Art. 14 - Rinunce e revoche**
- Art. 15 - Solidarietà e funzione sociale**
- Art. 16 - Furti, danni e infortuni**
- Art. 17 - Norme finali e transitorie**
- Art. 18 - Entrata in vigore**
- Art. 19 – Norme abrogate**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione, di assegnazione e di gestione delle aree destinate ad orti così come definiti dalla Legge Regionale n. 18/2015.

Art. 2 – Finalità

1. Nell'ambito delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita l'Amministrazione Comunale promuove attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione e rispondano al soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della collettività.

2. Gli orti urbani costituiscono una risposta concreta ad esigenze diverse della comunità: permettono di investire positivamente il proprio tempo libero ed entrare in relazione con le persone che abitano il quartiere, favoriscono lo scambio di conoscenze, consentono di recuperare spazi verdi.

3. In particolare attraverso l'individuazione degli orti comunali si intende favorire la partecipazione dei cittadini nella valorizzazione e fruizione di spazi verdi, attualmente sottoutilizzati o abbandonati e nel contempo vengono promosse la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, di tutela ambientale e del paesaggio urbano, di forme di sostenibilità di pratiche orticole eco-compatibili, di sostenibilità delle tradizioni e memorie agricole del territorio.

4. L'orto sociale funge da sostegno alle famiglie con fragilità economica e sociale.

5. In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti comunali per attività a scopo di lucro.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **area ortiva** - appezzamento di terreno di almeno 8 (otto) orti da destinare ad orti comunali secondo le seguenti tipologie:
 - **orti didattici**: aree verdi all'interno dei plessi scolastici e/o all'esterno e gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
 - **orti urbani**: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
 - **orti collettivi**: appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.
- b) **orto comunale** il singolo appezzamento affidato al conduttore
- c) **Ente Gestore** L'associazione o Ente a cui il Comune di Cremona, tramite apposito bando, affida la gestione amministrativa, manutentiva e animativa delle Aree Ortive presenti sul territorio comunale
- d) **conduttori** – i soggetti assegnatari dei singoli orti

Art. 4 – Gestione

1. La gestione delle aree destinate ad Orti Urbani è affidata dal Comune ad un Ente Gestore selezionato tramite apposito bando di gara tra le Associazioni / Cooperative presenti sul territorio e operanti in ambito ambientale e di agricoltura sostenibile.

2. L'assegnazione delle Aree Ortive all'Ente Gestore ha la durata di sei (6) anni.

3. L'Ente Gestore dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall'affidamento compresa la gestione degli orti, la manutenzione ordinaria degli spazi comuni e degli orti momentaneamente non assegnati. L'Ente Gestore dovrà riscuotere da ogni singolo concessionario un iniziale deposito cauzionale e il pagamento di un canone annuo la cui entità sarà prevista dal Bando di Assegnazione, oneri che dovranno essere utilizzati per migliorare le strutture dell'area ortiva e la manutenzione ordinaria e quanto previsto dall'Art. 13 del presente regolamento.
4. L'ente gestore per svolgere le proprie attività nelle singole Aree Ortive potrà avvalersi della collaborazione di associazioni ambientaliste, cooperative o gruppi informali di cittadini, definiti nel presente regolamento con il termine di Destinatari delle aree ortive.
5. La redazione del Bando per l'assegnazione degli orti e relativa assegnazione resta in carico al Comune di Cremona.

Art. 5 – Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità del P.G.T, individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti ai fini della assegnazione. Potranno essere individuate nuove aree ortive idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.2, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale senza che ciò costituisca variante al P.G.T.
2. L'area ortiva può essere di proprietà comunale che di privati, i quali, in base ad idoneo titolo giuridico sottoscritto con l'Amministrazione Comunale ne consentano l'assegnazione o l'utilizzo da parte di terzi, senza costi a carico dell'ente pubblico, salvo eventuali spese dovute alla loro sistemazione.
3. Potranno essere altresì individuate aree ortive anche all'interno di condomini di edilizia residenziale pubblica, in tal caso il loro utilizzo sarà riservato esclusivamente ai condomini. I singoli orti sono formati con criteri di omogeneità per forma e dimensioni e potranno avere una dimensione variabile, di regola compresa tra i 25 e i 60 metri quadrati, in rapporto alle dimensioni dell'area ortiva.
4. Per ogni area ortiva si prevede una suddivisione in almeno otto orti.
5. Periodicamente, il competente ufficio comunale, provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e degli orti disponibili, assegnati e non.
6. Ogni area ortiva sarà identificata attraverso il posizionamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un cartello che indichi la tipologia di orto e i riferimenti all'atto di concessione comunale.

Art. 6 – Destinatari delle aree ortive

1. Possono richiedere l'assegnazione di un'area ortiva:

- i gruppi informali intesi come un'aggregazione non formalizzata composta da un minimo di otto persone formatasi in modo spontaneo;
- le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro provinciale del Volontariato e dell'Associazionismo e/o regionale/nazionale, le fondazioni, le cooperative sociali, con sede operativa nel Comune di Cremona; nel caso in cui l'assegnazione dell'area ortiva sia richiesta per la realizzazione di progetti sociali a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico ecc., la richiesta potrà essere presentata anche da strutture sanitarie/sociosanitarie aventi sede nel territorio comunale;
- le scuole di ogni ordine e grado, gli enti accreditati per la formazione, le Università, che intendano realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale, alimentare, alle colture biologiche, valorizzando anche lo scambio intergenerazionale (fra giovani ed anziani) e le colture ortive tradizionali del territorio.

2. I gruppi informali potranno coinvolgere attivamente un'associazione di volontariato o di promozione sociale, con sede operativa nel Comune di Cremona, per svolgere la funzione di tutor amministrativo. L'associazione che svolgerà la funzione di tutor amministrativo per il gruppo informale non può partecipare al bando di assegnazione delle aree ortive. Ciascun componente del gruppo informale può presentare una sola domanda di candidatura.

Art. 7 – Requisiti per l'assegnazione di un orto urbano

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto urbano, tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- essere residenti nel Comune di Cremona;
- essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
- avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
- assenza di revoche di una precedente assegnazione per violazione di norme, criteri o regolamenti;

2. Non possono essere concessi orti urbani a:

- agricoltori a titolo principale;
- coloro che siano inseriti in un nucleo familiare anagrafico in cui uno dei componenti ha già in uso, in possesso, in proprietà appezzamenti di terreno coltivabili;

3. Ulteriori requisiti per l'Assegnazione dei singoli orti comunali saranno elencati nell'apposito bando predisposto dall'Amministrazione Comunale.

4. I requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettiva assegnazione e saranno condizione per il mantenimento della stessa.

Art. 8 – Modalità di assegnazione degli Orti Comunali

1. L'Amministrazione Comunale procede ad indire un bando per l'assegnazione degli Orti Comunali, a seguito del quale viene predisposta una graduatoria.

Il bando per l'assegnazione degli Orti Comunali dovrà tenere conto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n.18 del 01 luglio 2015, in particolare, l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile con particolare attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti con applicazione delle tecniche di compostaggio, all'educazione ambientale ed alimentare.

2. L'assegnazione degli Orti Comunali è effettuata in base all'esito delle graduatorie formate a conclusione delle procedure previste e disciplinate sia dal presente Regolamento che in applicazione alle disposizioni contenute nell'apposito bando contenente i criteri e le modalità di assegnazione, da pubblicarsi per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

3. Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per l'assegnazione delle aree ortive a seguito di eventuali rinunce ovvero per l'assegnazione di eventuali aree ortive aggiuntive individuate dall'Amministrazione.

Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora aree ortive assegnabili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

4. L'Ente Gestore provvederà a consegnare gli orti comunali liberi, con il terreno delimitato e la fornitura idrica, mediante contratto di comodato d'uso gratuito.

5. L'Ente Gestore dovrà tenere un registro degli Orti Comunali, nel quale saranno annotati i dati anagrafici, i recapiti ed altre notizie utili, dei singoli assegnatari.

Art. 9 – Durata dell'assegnazione

1. Gli Orti comunali vengono assegnati in comodato d'uso per la durata di 4 (quattro) anni e decorre dal 1° del mese di assegnazione al 31 dicembre del 4° anno solare di assegnazione.

Art. 10 – Referenti dei destinatari

1. Al fine di facilitare i rapporti tra Ente Gestore, Amministrazione Comunale e conduttori, quest'ultimi dovranno individuare un proprio referente il quale, nei confronti dell'Ente Gestore e dell'Amministrazione Comunale avrà il compito di:

- facilitare i rapporti fra tutti gli assegnatari;
- predisporre e affiggere la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza;
- vigilare affinché gli assegnatari usino con diligenza e senza sprechi l'acqua;
- ricevere le comunicazioni di assenza temporanea degli assegnatari tenendo un apposito registro;
- riunire almeno una volta all'anno tutti gli assegnatari per la discussione di eventuali problematiche comuni;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso, curarne la gestione stessa;
- promuovere e favorire acquisti collettivi di attrezzature, piantine e sementi da parte degli assegnatari;
- svolgere le eventuali ulteriori attività decise in occasione delle riunioni.
- adottare nei confronti dei singoli assegnatari inadempienti i provvedimenti affinché sia garantito il rispetto delle regole comportamentali di cui al successivo art. 10. In caso di persistente violazione sarà cura del Referente procedere alla revoca della assegnazione.

Art. 11 - Regole di comportamento per la gestione delle aree ortive e degli orti comunali

1. Tutti gli assegnatari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite dal presente Regolamento che dovranno sottoscrivere per accettazione all'atto della consegna del singolo orto.

In particolare, si impegnano a:

- rispettare i confini dell'orto assegnato e a non mutarne l'altimetria
- non coltivare piante di alto fusto;
- non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare e/o associativo;
- non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dall'assegnatario;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero;
- rispettare il limite di mt. 2,00 per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno essere di materiali metallico);
- non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- non innalzare barriere o muri divisorii fra gli orti;
- tenere, insieme agli altri assegnatari, pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e le scoline;
- provvedere, qualora gli assegnatari ne ravvedano la necessità, allo sgombero della neve nelle parti comuni interessate al passaggio pedonale;

- non realizzare modifiche dell'assetto dell'area senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- non collocare capanni e similari senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione, non utilizzandola nelle ore più calde dell'estate;
- raccogliere l'acqua in contenitori muniti di coperchio a chiusura ermetica per evitare la formazione di zanzare ed insetti. I contenitori dovranno essere puliti frequentemente per impedire processi di putrefazione;
- non introdurre o tenere sui terreni animali di qualsiasi razza o specie;
- non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- osservare il divieto di accendere fuochi, barbecue, detenere prodotti infiammabili e bombole GPL, installare gruppi elettrogeni;
- smaltire i rifiuti ortivi negli appositi contenitori della raccolta differenziata con la possibilità di utilizzare il composte per il verde nel rispetto del Regolamento per i Servizi di Nettezza Urbana;
- non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- coltivare secondo i criteri dell'agricoltura biologica ed osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dello specifico patentino;
- non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
- adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo di insetti molesti quali zanzare, tafani, ecc. evitando accumuli o ristagni idrici;
- provvedere alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della eventuale siepe perimetrale;
- osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari al fine di una civile convivenza;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
- Alla scadenza l'area dovrà essere lasciata in ordine e libera da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere indennità, compenso o rimborso alcuno.
- In caso in cui l'Orto Comunale al termine della concessione non venga lasciato nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato, l'Ente Gestore su indicazione dell'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino decurtando i costi dei lavori dalla quota cauzionale depositata all'inizio dal concessionario.
- L'eventuale organizzazione di feste, manifestazioni, ecc. presso le aree ortive deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Controllo sulla conduzione degli orti

1. Il Comune di Cremona, tramite l'Ente Gestore, viene informato sulla corretta conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

2. Le anomalie accertate sulle parti comuni verranno segnalate all'Ufficio comunale competente (Centro Beni Comuni e Quartieri) che intimerà al Concessionario di provvedere a eliminare le irregolarità. In caso di inadempimento il Comune di Cremona potrà intervenire direttamente per la manutenzione addebitando, il relativo costo agli assegnatari.
3. In caso di anomalie riscontrate sulle singole particelle, l'Ufficio Competente procederà a segnalare le stesse in forma scritta al concessionario affinché provveda alla loro rimozione entro 30 giorni dalla data della segnalazione. In caso di inadempimento sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione.
4. Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuate nella figura degli Agenti Ambientali, del Corpo di Polizia Locale, delle Guardie Ecologiche Volontarie e nel personale del Centro Beni Comuni e Quartieri. L'assegnatario dovrà sempre rendersi disponibile a consentire l'accesso per i controlli riguardanti la corretta gestione dell'area ortiva assegnata.

Art. 13 – Contribuzione alle spese generali

1. I destinatari sono tenuti a sostenere le spese per la gestione, in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed eventualmente di energia elettrica. L'Amministrazione Comunale inoltrerà la fatturazione delle spese al destinatario. Le spese saranno ripartite proporzionalmente alla dimensione dell'orto assegnato.
2. La manutenzione straordinaria degli orti compete all'Amministrazione Comunale.
3. Il canone di assegnazione è determinato o modificato dalla Giunta Comunale.
Per ogni anno il canone per ciascun orto è fissato con Delibera di Giunta Comunale
Da tale canone s'intendono esclusi i consumi (acqua, luce ed ogni eventuale consumo), che saranno posti a carico del concessionario sulla base della lettura dei contatori.
Tale canone annuo deve essere versato all'Ente Gestore tramite entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone stesso secondo le modalità previste dall'Ente stesso. Il mancato versamento del canone di cui sopra entro i 15 gg successivi, comporta l'automatica de- cadenza dell'assegnazione senza possibilità di appello.
I proventi derivanti dai pagamenti dei canoni di concessione saranno reinvestiti nell'area per manutenzioni e acquisti diversi.

Art. 14 - Rinunce e Revoche

1. Il Conduttore può rinunciare in qualsiasi momento all'affidamento dell'area ortiva, dandone, laddove possibile, preavviso scritto all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima.
2. In caso di inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento, si procederà alla contestazione formale al destinatario.
3. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio.
4. La revoca della concessione costituirà causa di esclusione dalle successive procedure di assegnazione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare con decorrenza immediata l'assegnazione per cause imprevedute e/o imprevedibili dovute a gravi rischi idrogeologici o a calamità naturali, nonché nel caso in cui vengano ravvisate sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 15 – Solidarietà e funzione sociale

1. Gli orti urbani costituiscono una risposta concreta ad esigenze diverse della comunità: permettono di investire positivamente il proprio tempo libero ed entrare in relazione con le persone che abitano il quartiere, favoriscono lo scambio di conoscenze, consentono di recuperare spazi verdi. I referenti collaboreranno con i Comitati di Quartiere per quanto attiene la raccolta di eventuali richieste di assegnazione, la vigilanza sul corretto uso delle aree ortive e l'organizzazione di iniziative di socialità.

2. I destinatari delle aree ortive che promuovono iniziative di solidarietà tramite la donazione dei prodotti ortofrutticoli a strutture pubbliche d'accoglienza ed ospitalità per persone indigenti nonché banchi alimentari ed associazioni locali, potranno usufruire, mediante progetti specifici, di contributi, finalizzati al miglioramento dell'area, quando previsti dal bilancio comunale.

Art. 16 – Furti, danni e infortuni

1. L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'area ortiva assegnata ad esempio per danni, furti, manomissioni, infortuni ecc.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato dal destinatario prima della formale assegnazione.

2. Gli attuali destinatari delle aree ortive, ove in regola, rimangono assegnatari delle aree ortive attualmente in uso.

3. In caso di preventiva rinuncia da parte del destinatario all'utilizzo dell'area ortiva, al fine di garantire comunque ai singoli assegnatari la continuità del rapporto in essere, questi potranno costituirsi secondo i criteri e le modalità esplicitate nell'art. 6.

4. Per quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 19 – Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente "Regolamento riguardante le modalità di individuazione, assegnazione e gestione di aree comunali destinate ad orti ", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 6/03/2017.